

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1094/2013 DELLA COMMISSIONE**del 4 novembre 2013****relativo all'assegnazione alla Francia e al Regno Unito di giorni in mare aggiuntivi nella divisione CIEM VIIe**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 39/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali⁽¹⁾, in particolare il punto 7 dell'allegato IIC,

viste le domande della Francia e del Regno Unito,

considerando quanto segue:

- (1) La tabella I dell'allegato IIC del regolamento (UE) n. 39/2013 precisa il numero massimo di giorni in mare in cui le navi UE di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che detengono a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm o reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, possono essere presenti nella divisione CIEM VIIe dal 1° febbraio 2013 al 31 gennaio 2014.
- (2) Il punto 7.5 dello stesso allegato autorizza la Commissione ad assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può trovarsi nella zona detenendo a bordo o utilizzando le suddette sfogliare o reti fisse, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2004.
- (3) Tenuto conto dei dati sulle sfogliare ritirate dalla flotta peschereccia contenuti nella domanda presentata dalla Francia in conformità ai punti 7.1 e 7.4 dell'allegato IIC e applicando il metodo di calcolo di cui al punto 7.2 dello stesso allegato, occorre assegnare alla Francia 11 giorni in mare aggiuntivi per il periodo compreso fra il 1° febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 per le navi che detengono a bordo o utilizzano tali sfogliare.
- (4) Tenuto conto dei dati sulle navi con reti fisse ritirate dalla flotta peschereccia contenuti nella domanda presentata dalla Francia in conformità ai punti 7.1 e 7.4 dell'allegato IIC e applicando il metodo di calcolo di cui al punto 7.2

dello stesso allegato, occorre assegnare alla Francia 14 giorni in mare aggiuntivi per il periodo compreso fra il 1° febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 per le navi che detengono a bordo o utilizzano tali reti fisse.

- (5) Tenuto conto dei dati sulle sfogliare ritirate dalla flotta peschereccia contenuti nella domanda presentata dal Regno Unito in conformità ai punti 7.1 e 7.4 dell'allegato IIC e applicando il metodo di calcolo di cui al punto 7.2 dello stesso allegato, occorre assegnare al Regno Unito 43 giorni in mare aggiuntivi per il periodo compreso fra il 1° febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 per le navi che detengono a bordo o utilizzano tali sfogliare.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Giorni di pesca aggiuntivi per la Francia**

1. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera francese che detiene a bordo o utilizza sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm può essere presente nella divisione CIEM VIIe, secondo quanto indicato nella tabella I dell'allegato IIC del regolamento (UE) n. 39/2013, passa a 175 giorni all'anno.
2. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera francese che detiene a bordo o utilizza reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm può essere presente nella divisione CIEM VIIe, come stabilito nella tabella I dell'allegato IIC del regolamento (UE) n. 39/2013, passa a 178 giorni all'anno.

*Articolo 2***Giorni di pesca aggiuntivi per il Regno Unito**

Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera britannica che detiene a bordo o utilizza sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm può essere presente nella divisione CIEM VIIe, come stabilito nella tabella I dell'allegato IIC del regolamento (UE) n. 39/2013, passa a 207 giorni all'anno.

⁽¹⁾ GU L 23 del 25.1.2013, pag. 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO
